



## Regime di transito unionale / regime comune di transito Impegno assunto da un fideiussore Garanzia globale

### I. Impegno del garante

1. Il (la) sottoscritto(a)<sup>1</sup> .....
- residente a<sup>2</sup> .....
- si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di: **Direzione generale delle dogane, Divisione Finanze, 3003 Berna**
- a concorrenza di un importo massimo di CHF ....., in lettere.....
- che rappresenta il 100 % / 50 % / 30 %<sup>3</sup> dell'importo di riferimento,
- nei confronti dell'Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino<sup>4</sup>
- per tutte le somme di cui il titolare del regime<sup>5</sup>.....
- è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi che sono insorti o potrebbero insorgere per le merci vincolate al regime di transito unionale / regime comune di transito.
2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione è concluso.
- Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.
- Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un regime di transito unionale / regime comune di transito, che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.
3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che ha avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o risoluzione dell'impegno, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

<sup>1</sup> Cognome e nome o ragione sociale.

<sup>2</sup> Indirizzo completo.

<sup>3</sup> Cancellare le indicazioni non interessate.

<sup>4</sup> Cancellare il nome del Paese (i nomi dei Paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

<sup>5</sup> Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo del titolare del regime.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio<sup>6</sup> in ciascuno dei Paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
Belgio	
Bulgaria	
Repubblica ceca	
Danimarca	
Germania	
Estonia	
Grecia	
Spagna	
Francia	
Irlanda	
Italia	
Cipro	
Lettonia	
Lituania	
Lussemburgo	
Ungheria	
Malta	
Paesi Bassi	
Austria	
Polonia	
Portogallo	
Romania	
Slovenia	
Slovacchia	
Finlandia	
Svezia	
Gran Bretagna e Irlanda del Nord	
Croazia	
Islanda	
Norvegia	
Serbia	
Macedonia	
Turchia	
Andorra	
San Marino	

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per scritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

.....  
Luogo e data

.....  
Firma

## II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di  
Impegno del garante accettato il

**Direzione generale delle dogane, Divisione Finanze, CH-3003 Berna**

<sup>6</sup> Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il garante designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia